

## **IMU / TASI REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO**

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Il ravvedimento operoso per Imu e Tasi dal 2015**
- 3. Violazioni riferite ai versamenti e ravvedimento**
- 4. Violazioni in materia di dichiarazione e ravvedimento**


## 1. PREMESSA

Come noto, la Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha apportato numerose modifiche all'art.13 Dlgs. 472/97 in materia di ravvedimento operoso. In relazione ad IMU e TASI, considerato che:

- si tratta di **tributi non "amministrati dall'Agenzia delle Entrate"** (al pari di qualsiasi tributo locale)
- si ritiene si tratti di **tributi privi di una "dichiarazione periodica"** (Nota Ifel del 19/01/2015)

al ravvedimento operoso:

- continua ad applicarsi la causa ostativa riferita all'intervento di un controllo fiscale
- la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo se interviene entro 90 giorni dalla violazione.

SANZIONE SUL MINIMO	VIOLAZIONI	TERMINE ENTRO CUI VIENE EFFETTUATA LA REGOLARIZZAZIONE				
		SE E' PREVISTA UNA DICHIARAZIONE PERIODICA (non applicabile ad IMU e TASI)	SE <u>NON</u> E' PREVISTA UNA DICHIARAZIONE PERIODICA 	Rif. (art. 13 c.1)		
1/10 + 1/15 per gg di rit.	Versamenti	entro 14 giorni dalla violazione		lett. a)		
1/10		da 15 a 30 giorni dalla violazione				
1/9	QUALSIASI	entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione	entro il 90° giorno successivo alla violazione	lett. a-bis)		
1/8	QUALSIASI	entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	entro 1 anno dalla omissione / errore	lett. b)		
1/7	QUALSIASI	entro	il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	entro	2 anni dalla omissione / errore	lett. b-bis)
1/6	QUALSIASI	oltre		oltre		lett. b-ter)
1/5	QUALSIASI	dopo la notifica del PVC		lett. b-quater)		
1/10	TARDIVA DICHIAR.	entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione N.B.: la Dichiarazione inviata > 90 gg rimane non ravvedibile		lett. c)		


**Nota IFEL 19/01/2015:** l'istituto ritiene che la **dichiarazione IMU o TASI non possano considerarsi "periodiche"**, in quanto non sussiste alcun obbligo di legge alla sua ripresentazione nel caso in cui gli elementi che incidono sull'ammontare del tributo non abbiano subito modifiche (cd. "ultrattiva").

## 2. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IMU E TASI DAL 2015

Il ravvedimento operoso riferito ai tributi locali a decorrere dal 1/01/2015 (con effetto retroattivo - CM6/2015) va valutato alla luce delle novità della L.190/2014.

**Nota:** l'art. 50 L. 449/97 prevede che gli enti locali possono disciplinare con proprio Regolamento il ravvedimento operoso, introducendo norme più favorevoli per i contribuenti. Nella prassi dei comuni, tuttavia, tali prescrizioni non risultano quasi mai implementate, trovando quindi applicazione la sola legge.

**NOVITA':** considerata l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 13 c. 1 lett. b-bis) e lett. b-ter) Dlgs 472/97 all'IMU ed alla TASI, l'**unica novità** applicabile a questi tributi è la possibilità **di utilizzare il cd ravvedimento "medio"** ossia la riduzione della sanzione a 1/9 se ci si ravvede entro 90 giorni.



**CONTROLLI FISCALI:** non ha poi effetto la modifica secondo cui il ravvedimento può avvenire dopo l'inizio del controllo fiscale, ma non successivamente alla notifica dell'atto impositivo. Ciò in quanto l'applicabilità di questa è circoscritta dal "nuovo" comma 1-ter ai tributi amministrati dalle Entrate. Pertanto, ai fini IMU è possibile a condizione che la violazione **“non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”**.

In pratica, per i tributi locali, il ravvedimento è **inibito** in caso di notifica al contribuente:

▪ di un questionario	▪ della cartella di pagamento
▪ dell'avviso di accertamento	▪ dell'ingiunzione fiscale

**Nota IFEL 19/01/2015:** gli **enti locali**, nel proprio regolamento, **possono prevedere la possibilità di ravvedimento** ai sensi della lett. b-quater), che consente la **riduzione della sanzione a 1/5 del minimo se la sanatoria avviene quando la violazione è constatata mediante verbale** ex art. 24 della L.4/29 (potrebbe essere il caso in cui, prima dell'accertamento, le violazioni sono constatate dalla vigilanza urbana).

Ciò deriva dal fatto che, ai sensi dell'art. 13 c. 1-bis DLgs.472/97, solo le lett. b-bis) e b-ter) sono "riservate" ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

### 3. VIOLAZIONI RIFERITE AI VERSAMENTI E RAVVEDIMENTO

#### OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO

Le violazioni relative gli **obblighi di versamento** dei tributi comportano (art. 13, DLgs.471/97):

- in generale: una sanzione pari al **30%** dell'importo **non versato o tardivamente** versato
- per i versamenti con ritardo < 15gg: una sanzione ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con riferimento all'IMU ed alla TASI, per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.190/2014, in caso di omesso/insufficiente versamento dell'imposta, si applicano le seguenti sanzioni ridotte:

RAVVEDIMENTO	Sanz. ridotta	DESCRIZIONE
<b><u>SPRINT</u></b>	<b>0,2%</b> per ogni giorno di ritardo	per i versamenti tardivi effettuati nei 14 gg successivi la scadenza: - le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%) - in caso di ravvedimento, tali sanzioni sono ridotte ad 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo.
<b><u>BREVE</u></b>	<b>3%</b> (1/10 del 30%)	se il pagamento del tributo o di un acconto, viene eseguito <b>entro 30 gg</b> dalla commissione della violazione.
<b><u>MEDIO</u></b>	<b>3,33%</b> (1/9 del 30%)	se il pagamento dell'imposta avviene <b>entro 90 gg</b> dal termine per la dichiarazione o dal momento di commissione della violazione. <b>Nota:</b> se il contribuente non ha pagato l'acconto IMU entro il 16/06, può regolarizzare la sua posizione <u>dal 17/07 al 14/09/2015</u> pagando una sanzione pari al 3,33 % del tributo dovuto oltre agli interessi legali sino al giorno di avvenuto pagamento.
<b><u>LUNGO</u></b>	<b>3,75%</b> (1/8 del 30%)	se il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato <b>oltre i 90 gg ma entro 1 anno dalla commissione della violazione</b> , o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Occorre poi procedere al versamento dell'imposta dovuta e gli interessi.

**RAVVEDIMENTO PARZIALE:** il ravvedimento può essere anche parziale, fermi restando i termini di cui all'art.13 del DLgs.472/97; a tal fine, "è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurate alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente" (RM 67/2011). In tal caso, non si può beneficiare del ravvedimento se, tra un versamento e l'altro, sopraggiunge un controllo fiscale; il ravvedimento risulterà valido solo per la parte sanata prima dell'avvio della verifica.

**TERMINI DI VERSAMENTO**

Per l'IMU, il versamento deve avvenire, ai sensi del DLgs.23/2011 (esteso alla TASI dalla L.147/2013)

- in 2 rate: entro il 16/06 ed il 16/12 di ciascun anno
- ovvero, in un'unica soluzione entro il 16/06, laddove il contribuente opti per tale soluzione

Sussistono, quindi, 2 obblighi di pagamento distinti, che danno luogo a due violazioni sanzionabili. Qualora il contribuente (barrando l'apposito campo nel modello), abbia optato per il versamento in un'unica soluzione e questo, ad esempio per una modifica della delibera comunale o, per un errore di calcolo, si sia rivelato insufficiente, è necessario fare attenzione al termine per il ravvedimento.

**Esempio 1:**

Il Sig. Rossi, residente a Bologna, in data 22/11/2015, si accorga di non aver versato l'acconto IMU su un'area fabbricabile entro il 16/06/2015, per un importo di € 700,00.

In tale situazione, occorre versare:

- € 700 a titolo di IMU, con codice tributo "3916" (RM 35/2012);
- € 26,25 a titolo di sanzione da omesso versamento ( $700 \times 30\% = 150/8 = 26,25$ );
- € 1,52 a titolo di interesse legale ( $700 \times 0,5\% = 3,5 \times 159/365 = 1,09$ )

Il modello F24 andrà in tal modo compilato:

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Impo. b. variaz.	Acc.	Sabto	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
A 944	X	X		1	3916		2015	727 77	

IMU e TASI: nel mod. F24 **sanzioni ed interessi vanno riportati unitamente all'imposta** e, in caso di ravvedimento, va eventualmente indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Il versamento dell'IMU può avvenire anche con **bollettino postale** (le modalità di compilazione sono analoghe a quelle del mod F24); tale modalità è però **preclusa** ai i titolari di partita IVA.

**Esempio 2:**

Il sig. Verdi possiede un appartamento a Rimini. Ha considerato l'unità come "abitazione principale" invece che "seconda casa", non versando l'IMU. Non ha versato TASI in quanto ricade in una delle esenzioni di cui alla L.147/2013 quale "*abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo*".

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	RENDITA RIV. (5%)	COEFF.	VALORE CATASTALE	ALIQ.	IMU ANNUALE
ABITAZIONE	700	735	160	117.600	1.06%	€ 1.246,56

Il contribuente avrebbe dovuto versare:

- in acconto € 623,28 determinati nel modo seguente:  $[(€117.600 \times 1.06\%)/2]$
- a saldo € 623,28 ( $1.246,56 - 623,28$ ).

In data 30/07/2015 il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando:

- L'IMU dovuta**: € 623,00
  - Sanzione**: € 20,75
  - Interessi**: € 0,38
- } (1ª rata 44 gg di ritardo)

**Ravvedimento**: € 644,13 ( $€ 623 + € 20,75 + € 0,38$ ) arrotondato a € 644,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Impo. b. variaz.	Acc.	Sabto	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
H 294	X	X		1	3918		2015	644 00	

**DOCUMENTI DI VERSAMENTO INCOMPLETI**

E' punito con la **sanzione pecuniaria da € 103 ad € 516** (art.15, DLgs.471/97) il contribuente che compila il modello di versamento o il bollettino omettendo gli elementi necessari per:

- l'identificazione del soggetto che li esegue;

- l'imputazione della somma versata.

### CODICE TRIBUTO ERRATO

Laddove il contribuente abbia correttamente versato l'IMU ma si accorgono che nell'F24 è stato erroneamente indicato un codice tributo/codice Comune errati, questi può chiedere la correzione del modello mediante presentazione di apposita **istanza al Comune competente** e non all'ufficio delle Entrate (RM 12/2012); ciò vale in tutte le ipotesi di errata indicazione di un codice tributo, anche se non determinano un'inesatta imputazione del pagamento ai due enti impositori (Stato e Comune).

**Omesso F24 "a zero":** per l'omessa presentazione dell'F24 contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione si applica la sanzione di €154 ridotta ad €. 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi (art. 19 c. 4 DLgs 241/97)

### INTERMEDIARIO: ERRATA INDICAZIONE NEL CODICE CATASTALE

Può accadere che l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato l'F24, riporti in maniera **errata il codice catastale del comune** indicato nell'F24. In tal caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, deve richiedere l'annullamento dell'F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti (RM 12/DF/2012).

## 4. VIOLAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE E RAVVEDIMENTO

### DICHIARAZIONE OMESSA

Qualora la dichiarazione IMU/TASI:

- viene inoltrata con un ritardo superiore ai 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione
- ovvero, non viene presentata

è considerata **omessa** e non più sanabile mediante ravvedimento.

**SANZIONE:** la violazione è punita con la sanzione:

- dal **100% e il 200%** del tributo dovuto
- con un **minimo di € 50,00** (art.1 co.696 L.147/2013)

Se il contribuente ha omesso la dichiarazione ma ha corrisposto entro i termini l'imposta, al massimo può essere irrogata la sanzione minima di 50 euro, ma non quella proporzionale.

### **SANZIONI DA OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE NON DICHIARATE**

Talvolta gli Uffici, in presenza di omessa dichiarazione, irrogano sia le sanzioni "a monte" sia la pena da omesso versamento delle imposte. L' art.1 c. 695 L.147/2013 sembra non permettere una simile prassi in quanto afferma che "in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione" opera l'art.13 DLgs. 471/97. Viene chiarito che l'art.13 DLgs.471/97 opera solo quando il contribuente non versa l'imposta dichiarata. Nel caso non venga presentata la dichiarazione, l'unica sanzione irrogabile è quella che dal 100% e il 200% del tributo dovuto con un minimo di €. 50,00 (art.1 co.696 L.147/2013).

### DICHIARAZIONE TARDIVA

E' considerata "*tardiva*" la dichiarazione IMU presentata **entro 90 giorni** dal termine ordinario. In tal caso, il contribuente può sanare la violazione mediante il ravvedimento operoso.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento si perfeziona:

- versando, entro 90 giorni** dalla scadenza, una sanzione ridotta (+ interessi) pari:

<b>Imposte non dovute</b>	<b>a € 5</b> (1/10 di €.50) se le imposte non sono dovute
<b>Imposte dovute</b>	<b>al 10%</b> dell'imposta eventualmente non versata (e quindi "dovuta") con un minimo di €. 5,00

Detta forma di ravvedimento non è stata modificata dalla L. 190/2014.

- presentando**, entro lo stesso termine, **la dichiarazione** al Comune interessato (allegando copia del versamento e indicando che si tratta di un ravvedimento per tardiva presentazione).

VIOLAZIONE	SANZIONE	RAVVEDIMENTO
OMESSA DICHIARAZIONE	dal <b>100 al 200%</b> dell'imposta dovuta <b>con un minimo di €. 50</b>	<b>Non ammesso</b>
OMESSA DICHIARAZIONE E IMPOSTA VERSATA	<b>€.50,00</b>	
DICHIARAZIONE TARDIVA		<b>Termine:</b> 90 gg dalla scadenza della dichiarazione <b>Sanzione ridotta:</b> - <b>€.5</b> (1/10 di €.50) se non è dovuta imposta - <b>10%</b> dell'importo dovuto, se è dovuta imposta

Così, ad esempio, i 90 gg decorrono dal 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio (art. 12 co.13-ter DL 201/2011). Una volta decorsi, non sembra più possibile fruire del ravvedimento o, salvo la presenza di una particolare disciplina nel regolamento comunale.

**ANNOTAZIONI:** nello spazio dedicato alle "annotazioni", è opportuno specificare che la dichiarazione è presentata in occasione del ravvedimento, allegando la copia del documento certificativo del versamento.

### VIOLAZIONI RIPETUTE SU PIU' PIANI

La Cassazione è orientata nel ritenere che **l'omessa dichiarazione reiterata per più anni non configuri una sola violazione, ma tante violazioni quanti sono gli anni in cui è presente l'obbligo dichiarativo**, ancorché non si siano verificate variazioni dalle quali scaturisce un maggior debito d'imposta (Cass. sentt. n. n. 932/2009, n. 15450/2010 e n. 8849/2010).

Nonostante sul punto non si ravvisino chiarimenti ufficiali, sembra possibile affermare che, se si accetta tale tesi, è possibile effettuare il ravvedimento operoso anche in merito ad annualità successive alla prima, in quanto, ai fini sanzionatori, ogni periodo è considerato a sé stante.

#### Esempio 3:

Un contribuente non ha presentato entro il 30/06/2014 la dichiarazione IMU per un immobile in merito al quale il possesso è iniziato nel 2013, e non vi ha provveduto nemmeno entro il 30/06/2015. In base alla giurisprudenza, il contribuente sarebbe **passibile di 2 sanzioni**, e, se si condivide ciò, potrebbe ravvedere l'omessa dichiarazione IMU commessa nell'anno 2015 entro il 30/09/2015, rispettando i 90 gg di cui all'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs.472/97. L'opportunità del ravvedimento operoso deve essere vagliata con attenzione, siccome se le sanzioni fossero irrogate dal Comune, da un lato, potrebbe essere applicato il massimo edittale, dall'altro, le violazioni commesse in merito a diversi anni sarebbero "unificate" in virtù dell'art. 12 del DLgs.472/97. Ad ogni modo, spetterebbe la definizione della sanzione al terzo, come prevedono gli artt. 16 e 17 del DLgs.472/97.

### DICHIARAZIONE INFEDELE

È "infedele" la dichiarazione che, ancorché presentata nei termini, riporti dati non corrispondenti a quelli reali che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

**SANZIONE:** l'infedele dichiarazione è punita con una **sanzione:**

- dal 50% al 100% dell'imposta non versata**
- con un minimo di 50 euro** (art.1 co.697 L.147/2013).

Al pari dell'omessa dichiarazione, se il contribuente ha comunque versato il tributo, al massimo può essere contestata la **sanzione di 50 euro**.

**GIURISPRUDENZA:** la **mancata dichiarazione di modificazioni** dei dati e degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, **dà luogo, in termini sanzionatori, ad un'omessa dichiarazione e non ad una dichiarazione infedele**. Al riguardo, con la sentenza n. 932/2009 (e la sent.5927/2010) la Cassazione afferma che la **dichiarazione/denuncia delle successive variazioni:**

**"deve essere effettuata per ciascuna unità immobiliare soggetta all'imposta comunale e l'omessa indicazione (o denuncia di afferente variazione) di una qualche unità immobiliare costituisce omessa dichiarazione per ciascuna delle unità non dichiarate o non denunciate e non già mera infedeltà della dichiarazione presentata per altre unità".**

Pertanto, l'infedele dichiarazione potrebbe essere integrata, ad esempio, quando viene indicata una categoria catastale errata (CTR Milano n.44/30/12; nel senso dell'omessa dichiarazione, CTP Milano n. 14/26/10).



**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

L'art. 13 c.1 lett. b) DLgs. 472/97 dispone che la **sanzione è ridotta**:

**“ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore”.**

E' pertanto possibile sanare le suddette violazioni versando rispettivamente:

- la sanzione ridotta pari al 6,25%** (1/8 del 50%) calcolata sulla maggior imposta effettivamente dovuta + **interessi** a calcolati a giorni (1% fino al 31/12/2014 e 0,5% dal 2015);
- la sanzione ridotta pari ad € 6** (1/8 di € 50) se l'errore commesso nella dichiarazione IMU non ha inciso sulla determinazione dell'imposta.

**Dichiarazione rettificativa:** così come per i redditi, anche per l'ICI (e dunque per l'IMU) il ravvedimento si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione rettificativa (CM 184/98).

Ai fini **IMU, non operano le lett. b-bis) e b-ter)** dell'art.13 DLgs.472/97 introdotte dalla L.190/2014, che consentono di fruire del ravvedimento anche oltre i suddetti termini; trattasi, infatti, di forme di ravvedimento circoscritte ai tributi “amministrati” dall'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, la previsione di **2 distinte soglie temporali** (quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e 1 anno dall'errore o omissione) risponde all'esigenza di coordinare il ravvedimento alla distinzione tra:

- “tributi periodici”: per i quali è disposto l'obbligo di presentare periodicamente una dichiarazione
- “tributi istantanei”: per i quali il suddetto obbligo non sussiste.

In relazione a quest'ultimo aspetto, sorgono problematiche in tema di IMU e TASI, per le quali non sussiste un vero obbligo di dichiarazione periodica.

Secondo la visione ministeriale, per IMU/TASI:

**“bisogna assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non l'altro di un anno dall'omissione o dall'errore in quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione ed accertamento, nonché il regime dell'autotassazione in materia di ICI sono disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte erariali sui redditi”** (CM 184/98, posizione confermata da circ. MEF n.1/2013).

In dottrina è stato fatto riferimento al **termine dell'anno**, in quanto, a differenza di ciò che accade, ad esempio, per l'IVA, non si è in presenza di una dichiarazione periodica annuale, elemento che, per come è strutturato l'art. 13 co.1 lett. b) DLgs.472/97, funge da spartiacque tra il termine annuale e quello legato alla presentazione della dichiarazione. Ad ogni modo, in **via prudenziale**, è bene eseguire tutti gli adempimenti relativi al ravvedimento entro il termine che, cronologicamente, ha cadenza anteriore, salvo indicazione espressa nel regolamento del Comune.

**ANNOTAZIONI**

Considerato che il modello di dichiarazione comprende un apposito spazio dedicato alle “**annotazioni**”, è opportuno specificare che **la dichiarazione è presentata in occasione del ravvedimento, allegando la copia del documento certificativo del versamento** (Per l'ICI, nella CM 184/98 era stato specificato che nelle “annotazioni” sarebbe stato necessario scrivere “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”).

DICHIARAZIONE INFEDELE - RAVVEDIMENTO		
VIOLAZIONE	SANZIONE RIDOTTA	TERMINI RAVVEDIMENTO
<b>Omissioni /errori che incidono sulla determinazione del tributo</b>	<b>6,25%</b> (1/8 del 50%) calcolata sulla maggior imposta dovuta	Entro 1 anno dall'omissione o errore, presentando dichiarazione rettificativa
<b>Omissioni /errori che non incidono sulla determinazione del tributo</b>	<b>€ 6</b> (1/8 di € 50)	

**DICHIARAZIONE INFEDELE SANATA ENTRO 90 GIORNI**

La L.190/2014 ha introdotto, nell'art.13 co.1 DLgs.472/97, **la lett.a-bis**), che consente di ravvedere ogni tipo di violazione fruendo della riduzione della **sanzione a 1/9 del minimo**:

**“entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore”.**

Trattasi di norma applicabile all'IMU, in quanto l'esclusione del co.1-bis riguarda solo le lett. b-bis) e b-ter), sul ravvedimento posto in essere per l'ipotesi oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione oppure oltre l'anno dall'errore o dall'omissione. A differenza dei tardivi versamenti, non dovrebbero sussistere problemi relativi al termine entro cui il ravvedimento deve avvenire, in quanto il momento di commissione della violazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Con la definizione agevolata:

- applicabile anche ai tributi locali (CM 3/2012/DF), e quindi anche all'IMU
- le sanzioni per l'omessa/infedele dichiarazione sono **ridotte ad 1/3** se risultano versate entro il termine per ricorrere in commissione tributaria (artt. 16 e 17 DLgs 472/97).

RAVVEDIMENTO	1° RATA – 16/06/2015	2° RATA – 16/12/2015
<b>SPRINT</b> (entro 14 gg)	<b>0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al 30 giugno 2015)</b>	<b>0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al 30 dicembre 2015)</b>
<b>BREVE</b> (entro 30 gg)	<b>3% fino al 16/07/2015</b>	<b>3% fino al 15/01/2016</b>
<b>MEDIO</b> (entro 90 gg)	<b>3,33% entro il 14 settembre 2015</b>	<b>3,33% entro il 16 marzo 2015</b>
<b>LUNGO</b> (Oltre 90 giorni ed entro 1 anno)	<b>3,75% entro il 16 giugno 2016</b>	<b>è 3,75% entro il 16 dicembre 2016</b>

FATTISPECIE	SANZIONE	NORMA
<b>OMESSA DICHIARAZIONE</b>	<b>dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di €. 50,00</b>	art. 1 co. 696 L. 147/2013
<b>INFEDELE DICHIARAZIONE</b>	<b>dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di €. 50,00</b>	art. 1 co. 697 L. 147/2013
<b>OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO</b>	<b>30% dell'importo non versato</b>	art. 1 co. 695 L. 147/2013

**Studio Dott. Begni & Associati**